

DECERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ART. 15 LEGGE N.183/2011

Dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere né rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, etc.).

Cio' a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2012, L.183/2011.

Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono Infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini, favorendo la decertificazione voluta dalla legge.

Gli Uffici comunali dello Stato Civile e dell'Anagrafe potranno quindi rilasciare **i certificati solamente ad uso privato**. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati anagrafici da presentare ad altre P.A. e/o Gestori P.S. per uso ad esempio: pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole, concorsi pubblici, etc. A tal proposito, l'art. 45 della sopracitata L.183/2011 impone infatti, sui certificati rilasciati, relativi a stati, qualità personali e fatti, di apporre la seguente dicitura: **“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”**.

La mancata apposizione di detta dicitura comporta la **nullità** del certificato.

Il cittadino può utilizzare le autocertificazioni anche per i rapporti con le Istituzioni private (Banche, Assicurazioni, Agenzie d'Affari, Poste Italiane, notai, etc.) che consentano l'utilizzo delle norme del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui all'art. 2 D.P.R. 445/2000.

Si rammenta, infine, che l'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. n.445/2000), è gratuita e non comporta l'autenticazione della firma.